ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE

CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Deliberazione 16 luglio 1999, n. 3

Criteri e modalità di svolgimento dei corsi di formazione per responsabili tecnici. Integrazione della tabella di cui all'allegato B alla deliberazione prot. n. 003 del 17 dicembre 1998.

Il Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese

che effettuano la gestione dei rifiuti

Visto l'articolo 30 decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in prosieguo denominato Albo;

Considerato che ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del citato decreto 28 aprile 1998, n. 406, la procedibilità della domanda di iscrizione all'Albo è subordinata, tra l'altro, alla nomina, da parte delle imprese interessate, di almeno un responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali stabiliti dal Comitato nazionale, nonché degli altri requisiti soggettivi previsti dal Regolamento;

Considerato che ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto 28 aprile 1998, n. 406, i requisiti professionali del responsabile tecnico consistono nella qualificazione professionale, la quale deve risultare da idoneo titolo di studio, dall'esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione o deve essere conseguita tramite la partecipazione ad appositi corsi di formazione;

Vista la deliberazione prot. n. 003 del 17 dicembre 1998, del Comitato nazionale dell'Albo che ha stabilito la qualificazione professionale del responsabile tecnico con riferimento al titolo di studio ed alla specifica esperienza maturata nei diversi settori di attività;

Ritenuto di dover procedere alla modifica ed integrazione della suddetta deliberazione prot. n. 003 del 17 dicembre 1998, del Comitato nazionale, disciplinando la possibilità di conseguire la qualificazione professionale richiesta per l'iscrizione nei diversi settori di attività, anche tramite appositi

corsi di formazione, in attuazione del citato articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto 28 aprile 1998, n. 406;

Considerato che in base alla direttiva del Comitato nazionale prot. n. 2866 del 21 aprile 1999 il responsabile tecnico è responsabile delle scelte di natura tecnica, progettuale e gestionale che garantiscano il rispetto delle norme a tutela ambientale e sanitaria, con particolare riferimento alla qualità del prodotto e della prestazione realizzata e del mantenimento dell'idoneità dei beni strumentali utilizzati;

Considerata l'esigenza che la qualificazione professionale richiesta al responsabile tecnico in relazione alle diverse attività soggette ad iscrizione sia determinata in base al titolo di studio posseduto e/o all'esperienza professionale maturata e/o alla partecipazione ad appositi corsi di formazione secondo criteri che, da un lato, non ostacolino l'accesso all'attività nelle classi più basse e, dall'altro, valorizzino l'esperienza maturata nei settori di attività più complessi, rispettando, ovviamente, l'obiettivo ed il vincolo di assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente, nonché la sussistenza della effettiva professionalità richiesta per svolgere la funzione di responsabile tecnico;

Ravvisata, pertanto, la necessità di stabilire i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione di cui al citato articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto 28 aprile 1998,n. 406, nonché di precisare la natura dell'esperienza professionale che il responsabile tecnico deve possedere per l'iscrizione nei diversi settori di attività, con particolare riferimento alle mansioni svolte ed alle responsabilità assunte;

DELIBERA

Articolo 1

1. I corsi di formazione sono tenuti dalla Regione o da Enti e Istituti dalla stessa riconosciuti

2. I corsi di formazione sono articolati in un modulo di base obbligatorio per tutte le categorie d'iscrizione ed in moduli di specializzazione per le diverse categorie d'iscrizione.

3. I contenuti e la durata minima dei corsi di formazione sono individuati nell'allegato "A" alla presente deliberazione.

Articolo 2

1. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2, i docenti dei corsi di formazione per responsabile tecnico devono essere muniti di diploma di laurea e devono aver maturato almeno cinque anni di esperienza nella disciplina e/o attività di settore oggetto dell'insegnamento.

2. Il venti per cento del corpo docente può essere costituito da soggetti muniti di diploma di scuola media superiore che abbiano maturato almeno otto anni di esperienza nella disciplina e/o nell'attività di settore oggetto dell'insegnamento.

Articolo 3

1. L'ammissione ai corsi di formazione è preceduta da un accertamento della cultura generale del candidato. Per le categorie6D, 6E, 6F, 6G e 6H di cui all'articolo 8, comma 2, del Dm 406/1998,l'ammissione ai moduli di specializzazione è subordinata al possesso di diploma di scuola media superiore o, in alternativa, al possesso dell'esperienza richiesta per assumere la qualifica di responsabile tecnico con il corso di formazione secondo quanto previsto dalla tabella riportata nell'allegato "B".

2. Il modulo di base si conclude con un test per accertare l'idoneità del partecipante ad accedere ai moduli di specializzazione.

3. Nello svolgimento del modulo di specializzazione devono essere previsti test intermedi di valutazione dell'apprendimento per verificare l'idoneità al proseguimento del corso. Deve altresì essere previsto un test finale di valutazione del livello di apprendimento.

4. Il corso è ritenuto valido a seguito di una frequenza di almeno l'80% delle ore previste.

5. L'idoneità del candidato viene certificata da apposito attestato rilasciato dalla Regione.

Articolo 4

1. Ai fini dell'iscrizione prevista per i diversi settori di attività, l'esperienza richiesta al responsabile tecnico deve consistere:

2. *a)* nell'esperienza acquisita come titolare di impresa operante nel settore di attività per la quale si chiede l'iscrizione.

b) nell'esperienza acquisita come responsabile tecnico o direttore tecnico di attività per la quale si chiede l'iscrizione.

c) nell'esperienza acquisita come dirigente tecnico con responsabilità inerenti il settore di attività per le quali si chiede l'iscrizione.

Articolo 5

1. La tabella allegata alla deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo prot. n. 003 del 17 dicembre 1998 è sostituita dalla tabella riportata nell'allegato "B" alla presente deliberazione.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Dott.Eugenio Onori

Dott.ssa Rosanna Laraia

F.to Onori

F.to Laraia

ALLEGATO "A"

(articolo 1, comma 3)

Corsi di formazione professionale

Contenuto dei corsi

MODULO DI BASE: obbligatorio per tutte le categorie

Elementi di ecologia e di sicurezza ambientale

La produzione dei rifiuti: aspetti qualitativi e quantitativi

Prevenzione, riduzione e riciclaggio

Pianificazione e gestione dei rifiuti

Tecniche di smaltimento

Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente

Sicurezza del lavoro (elementi di base)

Certificazioni ambientali (EMAS, Ecolabel, ...)

Legislazione dei rifiuti

Quadro delle responsabilità e delle competenze

Compiti ed adempimenti dell'Albo nazionale

Adempimenti amministrativi

Specializzazioni

MODULO A: per le categorie 1, 2 e 4

Normativa sull'autotrasporto

Normativa sul trasporto dei rifiuti

Normativa sulla circolazione dei veicoli

Informazioni generali riguardanti la responsabilità civile

MODULO B: per le categorie 3 e 5

Normativa sull'autotrasporto

Normativa sui rifiuti

Normativa sulla circolazione dei veicoli

Informazioni generali riguardanti la responsabilità civile5.

Prescrizioni generali per il trasporto delle merci pericolose

Principali tipi di rischio

Comportamento in caso di incidente (pronto soccorso, comunicazione alle autorità competenti, sicurezza della circolazione, conoscenze di base relative all'utilizzo di equipaggiamento di protezione, ecc.)

Etichettatura e segnalazione dei pericoli

Divieti di carico in comune su uno stesso veicolo o in uno stessocontenitore

Precauzioni durante il carico e lo scarico di merci pericolose

MODULO C: per le categorie 6 e 7

Tecniche di gestione degli impianti

Tecniche di stoccaggio dei rifiuti

Igiene e sicurezza del lavoro (con specifico riferimento allagestione degli impianti)

Sicurezza ambientale e analisi del rischio

Tecniche di prevenzione e sicurezza

Gestione delle emergenze: procedure di allarme, piani di intervento

Tecniche di monitoraggio e controlli ambientali

Tecniche analitiche (finalizzate alla identificazione ed allaclassificazione dei rifiuti)

Controlli di processo

MODULO D: per la categoria 8

Tecniche di stoccaggio dei rifiuti

Igiene e sicurezza del lavoro (con specifico riferimento allamanipolazione dei rifiuti)

Sicurezza ambientale e analisi del rischio

Tecniche di prevenzione e sicurezza

Tecniche di monitoraggio e controlli ambientali

MODULO E: per la categoria 9

Tecniche di intervento di bonifica

Tecniche di stoccaggio dei rifiuti

Igiene e sicurezza del lavoro (con specifico riferimento alleoperazioni di bonifica)

Sicurezza ambientale e analisi del rischio

Tecniche di prevenzione e sicurezza

Tecniche di monitoraggio e controlli ambientali

Tecniche analitiche (finalizzate alla ricerca di sostanze pericolose)

MODULO F: per la categoria 10

Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto

Tecniche di stoccaggio dell'amianto

Igiene e sicurezza del lavoro (con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto)

Sicurezza ambientale e analisi del rischio

Tecniche di prevenzione e sicurezza

Tecniche di monitoraggio e controlli ambientali

Tecniche analitiche (finalizzate alla ricerca di amianto)

Durata dei corsi

Corso	Durata ore
Modulo di base	40
Modulo A	16
Modulo B	44
Modulo C	40
Modulo D	20
Modulo E	40
Modulo F	40

Ogni ora di insegnamento deve avere una durata effettiva di almeno 45 minuti.

Ogni materia di insegnamento deve essere trattata in un tempo minimo di 2 ore.

Nell'arco di una giornata non devono essere svolte per più di8 ore di insegnamento.

	< a 5.000 abitanti	< a 20.000 e > o = a 5.000 ab.	< a 50.000 e > o = a 20.000 ab.	< a 100.000 e > o = a 50.000 ab.	< a 500.000 e > o = a 100.000 ab.	> o = a 500.000 abitanti
CAT. 1	D + 1 a / L / CF	D + 2 aa / L + 1 a /CF + 2 aa	D + 3 aa / L + 1 a / CF + 3 aa	D + 4 aa / L + 2 aa/CF + 4 aa	L + 2 aa / CF + 6 aa	L + 3 aa / CF + 9 aa
	CLASSE F	CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
	< a 3.000 t/a	> o = a 3.000 e < a 6.000 t/a	> o = a 6.000 e < a 15.000 t/a	> o = a 15.000 e < a 60.000 t/a	> o = a 60.000 e < a 200.000 t/a	> o = a 200.000 t/a
CAT. 2	D + 1 a / L / CF	D + 1 a / L / CF	D + 2 a / L + 1 a/CF + 2 aa	D + 2 a / L + 1 a/CF + 2 aa	D + 4 aa / L + 2 aa/CF + 4 aa	L + 2 aa/CF + 6 aa
CAT. 3	D + 1 a / L / CF	D + 1 a / L / CF	D + 4 aa / L + 2 aa/CF + 4 aa	D + 5 aa / L + 2 aa/CF + 5 aa	L + 3 aa/CF + 9 aa	L + 3 aa / CF + 9 aa
CAT. 4	D + 1 a / L / CF	D + 1 a / L / CF	D + 2 a / L + 1 a/CF + 2 aa	D + 2 a / L + 1 a/CF + 2 aa	D + 4 aa / L + 2 aa/CF + 4 aa	L + 2 aa/CF + 6 aa
CAT. 5	D + 1 a / L / CF	D + 1 a / L / CF	D + 4 aa / L + 2 aa/CF + 4 aa	D + 5 aa / L + 2 aa/CF + 5 aa	L + 3 aa/CF + 9 aa	L + 3 aa / CF + 9 aa
CAT. 6A	D + 2 a / L + 1 a/CF + 2 aa	D + 2 a / L + 1 a/CF + 2 aa	D + 2 a / L + 1 a/CF + 2 aa	D + 2 a / L + 1 a/CF + 2 aa	D + 3 aa / L + 1 aa / CF + 3 aa	L + 1 a / CF + 3 aa
CAT. 6B[1]	D + 2 a / L + 1 a/CF + 2 aa	D + 2 a / L + 1 a/CF + 2 aa	D + 2 a / L + 1 a/CF + 2 aa	D + 3 aa / L + 1 aa / CF + 3 aa	D + 5 aa / L + 2 aa/CF + 5 aa	L + 3 aa / CF + 9 aa
CAT. 6B[2]	D + 2 a / L + 1 a/CF + 2 aa	D + 2 a / L + 1 a/CF + 2 aa	D + 4 aa / L + 2 aa/CF + 4 aa	D + 5 aa / L + 2 aa/CF + 5 aa	L + 3 aa/CF + 9 aa	L + 3 aa / CF + 9 aa
CAT. 6C	D + 2 a / L + 1 a/CF + 2 aa	D + 2 a / L + 1 a/CF + 2 aa	D + 4 aa / L + 2 aa/CF + 4 aa	D + 5 aa / L + 2 aa/CF + 5 aa	L + 3 aa/CF + 9 aa	L + 3 aa / CF + 9 aa
CAT. 6D (**)	L + 1 a/CF + 3 aa	L + 1 a/CF + 3 aa	L + 2 aa/CF + 6 aa	L + 2 aa/CF + 6 aa	L + 3 aa/CF + 9 aa	L + 3 aa / CF + 9 aa
CAT. 6E (**)	L + 1 a/CF + 3 aa	L + 1 a/CF + 3 aa	L + 1 a/CF + 3 aa	L + 1 a /CF + 3 aa	L + 1 a /CF + 3 aa	L + 1 a /CF + 3 aa
CAT. 6F (**)	L + 1 a/CF + 3 aa	L + 1 a/CF + 3 aa	L + 2 aa/CF + 6 aa	L + 2 aa/CF + 6 aa	L + 3 aa/CF + 9 aa	L + 3 aa / CF + 9 aa
CAT. 6G (**)	L + 1 a/CF + 3 aa	L + 1 a/CF + 3 aa	L + 3 aa/CF + 9 aa	L + 3 aa/CF + 9 aa	L + 4 aa/CF + 12 aa	L + 4 aa/CF + 12 aa
CAT. 6H (*)	L + 1 a/CF + 3 aa	L + 1 a/CF + 3 aa	L + 5 aa/CF + 15 aa	L + 5 aa/CF + 15 aa	L + 5 aa/CF + 15 aa	L + 5 aa/CF + 15 aa
CAT. 8	D + 2 aa/CF	D + 3 aa/CF	D + 4 aa/CF + 4 aa	L + 2 aa/CF + 6 aa	L + 2 aa/CF + 6 aa	L + 2 aa/CF + 6 aa

[1] Gestione di impianti di stoccaggio di rifiuti non pericolosi	LEGENDA
	D = Diploma di scuola media superiore
	L = Diploma di laurea o Laurea breve
[2] Gestione di impianti di stoccaggio di rifiuti pericolosi	CF = Corso di formazione
	(*) = Laurea in chimica o in ingegneria
	(**) = Laurea in chimica o in ingegneria o in geologia

				aa = Anni di esperienza maturata nel settore di attività	